

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1784-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUCCALA, ARIOSTO e SPADOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1974

Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria

* Autorizzata, il 16 maggio 1975, a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

12 maggio 1975

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge stesso, esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare, in sede di Commissione di merito, l'opportunità di fare oggetto

di eventuale, separato provvedimento, il contenuto dell'articolo 8-*quinquies*, di cui agli emendamenti proposti, rendendo tuttavia immediatamente operante nello stesso disegno di legge all'esame la materia di cui al punto 6) del richiamato articolo 8-*quinquies*.

DE MATTEIS

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 febbraio 1975

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimersi in senso favorevole al suo ulteriore corso, alla condizione che il riferimento in esso contenuto all'articolo 1 sia sostituito con quello all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354.

Infine, la Commissione richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il presente parere ha carattere interlocutorio, in quanto il rappresentante del Ministero del tesoro ha annunciato la presentazione di emendamenti che incideranno sulla dimensione della spesa. Conseguentemente, la Commissione Bilancio si riserva di valutare tali emendamenti che le dovranno essere trasmessi.

COLELLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI SENATORI BARTOLOMEI ED ALTRI

Art. 1.

Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi all'istituzione dell'anagrafe tributaria i ruoli del personale di meccanografia del Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette e Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari — sono aumentati come segue:

carriera esecutiva delle imposte dirette, n. 1500;

carriera esecutiva delle tasse, n. 3.000.

Il Ministro delle finanze determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei ruoli sopra indicati, secondo i criteri di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi con l'istituzione dell'anagrafe tributaria, le dotazioni organiche dei ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia delle carriere esecutive del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella A allegata alla presente legge. Il quadro M della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella B allegata alla presente legge.

La dotazione organica della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette — ruolo del personale addetto agli uffici — è diminuita di n. 1.470 unità nella qualifica iniziale. È soppressa nel predetto ruolo la qualifica di operatore tecnico.

Gli operatori tecnici delle imposte dirette sono inquadrati nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, con la qualifica di coadiutore meccanografo e conservano l'anzianità di carriera e di qualifica già maturata nel ruolo di provenienza.

Sono istituiti, con le dotazioni organiche di cui alla tabella C allegata alla presente legge, il ruolo organico del personale di meccanografia delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette ed il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui alla tabella A, secondo i criteri indicati, rispettivamente, negli artico-

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei, ed altri*)

Art. 2.

Per il coordinamento dei servizi relativi all'attuazione della riforma tributaria in connessione con l'attivazione dell'anagrafe tributaria i ruoli del personale direttivo del Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette e Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari — sono aumentati come segue:

carriera direttiva delle imposte dirette, n. 1.800;

carriera direttiva delle tasse - ruolo degli uffici del registro, n. 406.

Il Ministro delle finanze determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei suddetti ruoli in base ai criteri indicati nel secondo comma, numero 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

li 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo comma, n. 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono aumentate dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette: 1.800 posti;

ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 950 posti;

ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro — carriera di concetto — della Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 300 posti.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli sono ridotte dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette - segretari: 300 posti;

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto degli uffici del registro dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - segretari: 300 posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero esistenti, per effetto dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nei ruoli della carriera direttiva di cui al primo comma del presente articolo verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, in conseguenza delle cessazioni dal ser-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vizio degli impiegati appartenenti ai rispettivi ruoli.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse a detto decreto.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ferme restando le attuali dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, i quadri H ed L della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti da quelli delle tabelle D ed E allegata alla presente legge.

Art. 3.

Ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale per i servizi meccanografici ed al ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, possono partecipare, oltre a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, anche coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) carriera direttiva:
 - a) laurea in scienze dell'informazione;
 - b) laurea in matematica e fisica;
- 2) carriera di concetto:
 - a) diploma di maturità classica;
 - b) diploma di perito agrario;
 - c) diploma di perito aziendale;

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

Art. 3.

La disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per i ruoli del personale del Ministero delle finanze.

Nei ruoli di cui al precedente comma sono resi, altresì, disponibili i posti per i quali si è verificata vacanza in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Per la copertura dei posti indicati nel precedente articolo 1, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Tali concorsi sono indetti su base regionale da espletare contemporaneamente per tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui al precedente comma possono essere unici per più ruoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) diploma di maturità tecnica aeronautica;

e) abilitazione magistrale.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia delle dogane, istituito dal precedente articolo 1, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Soppresso.

Art. 4.

Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1, con esclusione di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tali concorsi possono essere indetti:

a) per la carriera direttiva su base nazionale;

b) per le carriere di concetto ed esecutiva su base regionale, da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui alla lettera b) del precedente comma possono essere unici per più

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei ed altri)

Art. 6.

Nei concorsi speciali indicati nel precedente articolo 4 la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, membri, e da due esperti in meccanografia, scienza dell'informazione e psicologia applicata, anche estranei all'amministrazione dello Stato, membri.

La prova d'esame dei concorsi unici è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione, nominata dal Ministro delle finanze e così composta:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al precedente comma sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere.

La commissione di cui ai precedenti commi esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

La commissione di cui al comma precedente, può essere presieduta da un primo dirigente o da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione od equiparata della carriera direttiva

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ruoli. Nella prima applicazione della presente legge tali concorsi debbono essere unici per tutti i ruoli della medesima carriera.

Art. 5.

Nei concorsi speciali, indicati alla lettera a) precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o equiparata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in elaborazioni elettroniche dei dati o in scienze dell'informazione o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

L'esame dei concorsi di cui al precedente comma consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4, lettera a), nell'emanazione dei bandi di concorso e nell'espletamento degli stessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel successivo articolo 6.

Nei concorsi speciali indicati alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due esperti in elaborazione elettronica dei dati, o in scienze dell'informazione, o in psicologia applicata anche estranei all'amministrazione dello Stato, membri.

La prova di esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma è svolta nel ca-

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

delle intendenze di finanza, in servizio presso l'intendenza di finanza del capoluogo della regione.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica di direttore di sezione o di consigliere.

Art. 7.

Per le carriere esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 5 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le modalità per lo svolgimento del concorso debbono comunque prevedere che la valutazione degli elaborati sia effettuata con mezzi meccanografici od elettronici. Le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo, anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

poluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione nominata dal Ministro per le finanze e così composta:

dall'Intendente di finanza del capoluogo della regione o da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa Intendenza di finanza ed in possesso di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 4 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 4, lettera b) debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

I questionari delle prove attitudinali, di cui ai precedenti commi, possono essere acquistati presso ditte specializzate nella materia. La Commissione esaminatrice, sulla base dei diversi questionari forniti in plico sigillato dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari medesimi, provvede a stabilire la prova di esame, costituita da una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, scelti dai questionari acquistati in misura non superiore ad un terzo per ciascun questionario. Le relative soluzioni sono fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari.

Il Ministro delle finanze può altresì stipulare con le ditte specializzate fornitrici dei questionari, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonché per la valutazione meccanografica od elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria, con l'ausilio della Guardia di finanza.

Le soluzioni dei questionari acquistati per la determinazione della prova di esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

Le spese occorrenti all'acquisto dei questionari, alla valutazione delle prove e, comunque, all'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, sono a carico dei capitoli 1068 e 1069 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, con l'osservanza delle norme di cui al quarto ed all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perchè formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro per le finanze può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonché per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

I compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 17 della presente legge, estranei all'amministrazione dello Stato, sono determinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Per la copertura dei posti che, per effetto della presente legge, si rendono disponibili nei ruoli delle carriere direttive di cui al primo comma dell'articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1, nonchè nozioni di diritto penale e di contabilità di Stato.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno sette decimi.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato od equiparata, presidente;

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'Intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, oppure un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, nonché tre funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, membri; questi ultimi possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame, con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario dell'Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi speciali previsti dal presente articolo sono unici per entrambi i ruoli.

Art. 8.

Per la copertura dei posti che nella prima applicazione della presente legge, risultano comunque disponibili nei ruoli della carriera di concetto indicati nel precedente articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di stato, scienza delle finanze ed economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno sette decimi.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

l'Intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame o un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

due funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri, che possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

Art. 5.

Nelle domande di ammissione ai concorsi espletati per la copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Il limite massimo di età per l'accesso alla carriera esecutiva, è fissato in anni 26; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario dell'Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, con qualifica almeno di consigliere.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nelle domande di ammissione ai concorsi comunque indetti per i ruoli del Ministero delle finanze gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di cui alla presente legge, gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio. In caso di concorsi per più regioni, i candidati indicheranno in ordine di preferenza le regioni a cui, in caso di nomina, intendono essere assegnati.

I limiti massimi di età per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui al precedente comma sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei ed altri)

nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti indicati nel precedente articolo 1, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al comma precedente, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse.

I vincitori del concorso che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al quarto comma del presente articolo o la mancata o incompleta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero delle finanze compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza, dichiarati nella domanda di ammissione.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al terzo comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al secondo comma o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al terzo comma o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

consegna della documentazione di cui al precedente comma importano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai commi precedenti, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Essi sono destinati, durante il periodo di prova, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Si applica il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Fermo restando il disposto dell'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro che, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti al riguardo, non risultino in possesso dei requisiti per la nomina, nonchè di coloro che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso obbligatorio di cui al presente articolo.

Ai medesimi spetta, in tali casi, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I posti che si rendono disponibili per effetto della risoluzione del rapporto di impie-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al secondo comma, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la risoluzione del rapporto d'impiego di cui al quinto comma dell'articolo 11, possono essere conferiti, entro il termine di 6 mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate a norma del successivo articolo 11, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Agli impiegati assunti ai sensi del presente articolo viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

go o per la decadenza dal diritto alla nomina, previsti dal presente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi unici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

È vietata l'utilizzazione del personale di meccanografia in mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, nonché l'assegnazione, anche temporanea, dello stesso ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui esso appartiene.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Con i decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente i candidati collocati nelle graduatorie dei concorsi unici per più ruoli, previsti dalla presente legge, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse. Con analoghe modalità si provvede all'assegnazione alle singole regioni dei vincitori dei concorsi per più regioni.

I vincitori dei concorsi, che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati di ufficio ad un ruolo o, in caso di concorsi per più regioni, ad una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, autorizzare la scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » ad organizzare corsi di formazione, anche su base territorialmente decentrata, per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 7. La frequenza dei corsi stessi può avvenire anche in pendenza della nomina in prova degli interessati. Appositi corsi di formazione e di addestramento possono essere organizzati per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Si applicano, per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, gli ultimi tre commi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del penultimo comma del precedente articolo possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei, compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati debbono indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi regionali di cui alla presente legge che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego in seguito ai concorsi regionali dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immisione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale per i servizi meccanografici è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, oppure che siano forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado e che abbiano esplicato mansioni di analista o di programmatore, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso un centro di elaborazione dei dati del Ministero delle finanze.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai concorsi per la qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, in favore degli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva di quell'Amministrazione periferica.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito, formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria o presso i reparti autonomi di gestione e preelaborazione dei

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso del titolo di studio previsto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, o presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, per le qualifiche dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva istituiti dalla tabella C allegata alla presente legge, in favore degli impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle altre carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette e sono in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di elaborazione dei dati della Amministrazione stessa.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono formate in base ai seguenti elementi: mansioni svolte, quali risultano dai rapporti informativi del precedente quinquennio; giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi; risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici. Per ottenere gli inquadramenti previsti dal presente articolo gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per i passaggi di carriera previsti dal presente articolo si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora le riserve di cui al presente articolo non vengano utilizzate, i posti resisi disponibili saranno conferiti ai candidati idonei dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

Art. 14.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un terzo dei posti disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze è attribuito agli impiegati appartenenti alle carriere, rispettivamente, esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che alla data stessa abbiano i seguenti requisiti:

a) se in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso nel ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, cinque anni di servizio di ruolo;

b) in mancanza del titolo di studio di cui alla precedente lettera a) e purchè in possesso di quello prescritto per l'accesso alla carriera di appartenenza, otto anni di servizio di ruolo, negli ultimi due dei quali, secondo un'apposita relazione redatta dal capo dell'ufficio, risultino aver svolto le mansioni della carriera superiore;

c) giudizio complessivo di « ottimo » negli ultimi quattro anni.

Il conferimento dei posti viene effettuato, sulla base di una graduatoria formata tra gli impiegati che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio d'Amministrazione che dovrà tener conto del titolo

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di studio, delle mansioni svolte e di tutti gli elementi risultanti dai rapporti informativi.

Possono, inoltre, chiedere di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, escluse quelle tecniche, del Ministero delle finanze, gli impiegati appartenenti ai corrispondenti ruoli delle carriere esecutive, a suo tempo collocati nelle graduatorie di merito previste dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non sono stati nominati nella carriera superiore per mancanza di posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, per effetto delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai ruoli stessi.

In sede di prima attuazione, il collocamento in ruolo di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati inquadrati nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del presente articolo vengono collocati in ruolo in base al posto occupato nella graduatoria a suo tempo formulata e precedono, nel ruolo stesso, gli impiegati eventualmente inquadrati ai sensi del primo comma.

I successivi collocamenti in ruolo decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui i posti si rendono disponibili.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di segretario principale e di coadiutore principale o equiparate, si applica il disposto degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso. Agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato dagli impiegati di cui al presente articolo nella carriera di provenienza è valutato per metà.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale non di ruolo del Ministero delle finanze che abbia già compiuto i periodi di servizio prescritti dall'articolo 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per ottenere il collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e che non abbia prodotto la relativa domanda nei termini previsti, può chiedere detto collocamento entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo di tempo indicato al primo comma non si applicano gli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 15.

Gli impiegati dei ruoli di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, primo e quarto comma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una volta e fino alla data del 31 dicembre 1977, per gli scrutini di promozione alla qualifica superiore, escluse quelle dirigenziali, di una riduzione pari alla metà e, comunque, per un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, si prescinde, fino al 31 dicembre 1977, dai termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 16.

Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 649, in servizio presso gli uffici della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, esplicano, in collaborazione col cassiere titolare, i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o dal manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, può essere assegnato a svolgere i compiti di istituto degli uffici stessi, con esclusione di quelli propri della carriera direttiva, assumendone le relative responsabilità.

Le funzioni di segretario di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636, possono essere espletate anche dal personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado o che, in relazione alla qualifica posseduta, abbiano svolto negli uffici di provenienza mansioni di impiegato direttivo o di concetto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino a quando non sarà stata emanata la normativa prevista dal numero 6 del successivo articolo 17.

Art. 17.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro e sentita la Commis-

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni riguardanti:

1) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli, al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi ed alle attribuzioni relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi;

2) il decentramento amministrativo, con particolare riguardo agli atti da attribuire alla competenza degli organi periferici;

3) la fusione di uffici e l'unificazione o modificazioni di competenze, con particolare riguardo a quelle relative all'applicazione dei tributi istituiti in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

4) l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, con la attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali ed agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti derivanti dalla riforma tributaria. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

5) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con l'eventuale istituzione, fusione o soppressione di carriere e di ruoli, nonché con la determinazione delle relative attribuzioni;

6) la determinazione delle funzioni esercitabili dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze, stabilendosi che possono essere assegnati a funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali, o di concetto coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tali carriere o che abbiano esercitato, negli uffici di provenien-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

Art. 9.

All'onere conseguente all'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

za, mansioni di impiegato direttivo o di concetto, e superino speciali corsi di formazione organizzati dal Ministero delle finanze

Art. 18.

Le spese per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6 e quelle, comunque, necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, ivi compresi i compensi ai componenti delle commissioni, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1104 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per i successivi esercizi. Le spese per i corsi di formazione e di addestramento previsti dall'articolo 11, quarto comma, della presente legge, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per gli anni successivi. A tali fini, lo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è disposto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA A

AUMENTI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE
DI MECCANOGRAFIA E DEL PERSONALE PER I SERVIZI
MECCANOGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Carriera	RUOLO	Posti in aumento
Direttiva	del personale per i servizi meccanografici: a) qualifiche dirigenziali b) altre qualifiche	7 19
Concetto	del personale per i servizi meccanografici	200
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali	400
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette	3.170
Esecutiva	del personale per i servizi meccanografici	140
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Tasse ed Imposte indirette sugli affari - Uffici del registro ed uffici IVA	2.600

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA B

QUADRO M/1 — DIRIGENTI DEGLI UFFICI MECCANOGRAFICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	4	Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Ispettore generale	
			Direttore dell'Ufficio tecnico centrale	1
			Direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria	1
E	Primo dirigente	6	Vice consigliere ministeriale	1
			Ispettore capo	4
			Direttore di settore operativo	
			Vice direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria	1
		10		

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA C

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia		
Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Perito meccanografo superiore	3
302	} Perito meccanografo principale	14
260		
227	} Perito meccanografo	13
188		
160		
Totale		30

CARRIERA ESECUTIVA DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia		
Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	30
218	} Coadiutore meccanografo	270
188		
168		
143		
128		
Totale		300

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO
PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
153	} Operaio comune	110
133		
115		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei ed altri*)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA D

TABELLA VI - QUADRO H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	23	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	165	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	165
		188		

TABELLA E

QUADRO L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	162	Direttore di ufficio IVA e registro nelle sedi più importanti e ispettore capo	162
		187		